



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. GC-231-2026 DEL 05/08/2026

L'anno 2026, questo giorno cinque (05) del mese di agosto alle ore 10:23 in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, sotto la presidenza del Prof. Michele Guerra nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. Andrea Minari.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell'organo di governo dell'Ente.

Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:

GUERRA MICHELE	SINDACO	Presente
LAVAGETTO LORENZO	VICE SINDACO	Presente
AIMI BEATRICE	ASSESSORA	Presente
BONETTI CATERINA	ASSESSORA	Presente
BORGHI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
BOSI MARCO	ASSESSORE	Presente
BRIANTI ETTORE	ASSESSORE	Presente
DE VANNA FRANCESCO	ASSESSORE	Assente
JACOPOZZI DARIA	ASSESSORA	Assente
VERNIZZI CHIARA	ASSESSORA	Presente (in videoconferenza)

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (**deliberazione GC-231-2026**) e reca l'oggetto esplicitato, quindi, ne vota l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PARMA R.G. NN. 241/2026 - 242/2026 - 243/2026 E 244/2026. AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 3865 del 24/07/2026

OGGETTO: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PARMA R.G. nn. 241/2026 – 242/2026 – 243/2026 e 244/2026. AUTORIZZAZIONE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
- lo Statuto vigente del Comune di Parma;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), approvato con atto del commissario straordinario n. 391 del 27 aprile 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali (RGE), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare quelle da ultimo apportate con atto consiliare n. 90 del 19/12/2022;

Osservato in particolare che:

- l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 prevede: «L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»;
- lo Statuto, all'art. 41, comma 3, lett. n), riserva alla Giunta la facoltà di promuovere e resistere alle liti, autorizzando i legali dell'Ente a stare in giudizio, mentre al successivo art. 43, comma 1, lett. a), attribuisce la rappresentanza processuale dell'Ente in capo al dirigente competente;
- l'art. 9 del ROUS, al comma 2, lettera d), stabilisce che «la rappresentanza processuale è attribuita, ai sensi dello Statuto Comunale, al Dirigente del Servizio Advocatura Municipale [...]. Nei casi in cui la legge consenta all'Ente di stare in giudizio senza il ministero di un legale, la rappresentanza processuale spetta al Dirigente responsabile del rispettivo settore/servizio di competenza, il quale, se previsto dalla legge, ha facoltà di avvalersi di funzionari appositamente delegati»;
- l'art. 26 del RGE prevede che: «1. Il contenzioso tributario, in tutti i gradi di giudizio, è curato dal dirigente della struttura organizzativa cui l'entrata è assegnata, che ha la rappresentanza in giudizio dell'ente in forza dello Statuto Comunale. Ove designato, il funzionario responsabile del tributo coadiuva e fornisce assistenza tecnica al dirigente. 2. Il dirigente, previa la necessaria autorizzazione a promuovere o resistere

alle liti, si costituisce in giudizio secondo le norme processuali tributarie vigenti. A tal fine, può incaricare, ove lo ritenga opportuno e nel rispetto della normativa in materia, professionisti esterni e delegare loro la rappresentanza e/o l'assistenza tecnica. Alternativamente, e ferma restando la rappresentanza giudiziale, può incaricare con provvedimento espresso e motivato, un(a) dipendente dell'ente in possesso delle necessarie competenze, al(la) quale devono essere riconosciuti tutti i poteri del difensore tecnico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546»;

Preso atto che sono pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma i seguenti procedimenti, promossi e notificati nei confronti del Comune di Parma:

- 1) ricorso **R.G. n. 241/2026** avverso avviso di accertamento IMU 2019 n. 40 del 11/05/2026, del valore controverso di €132.220,77 (imposta dovuta);
- 2) ricorso **R.G. n. 242/2026** avverso avviso di accertamento IMU 2020 n. 41 del 11/05/2026, del valore controverso di € 130.968,24 (imposta dovuta);
- 3) ricorso **R.G. n. 243/2026** avverso avviso di accertamento IMU 2019 n. 40 del 11/05/2026, del valore controverso di €132.220,77 (imposta dovuta);
- 4) ricorso **R.G. n. 244/2026** avverso avviso di accertamento IMU 2020 n. 41 del 11/05/2026, del valore controverso di € 130.968,24 (imposta dovuta);

Precisato che:

- i valori delle controversie sopra indicati sono stati quantificati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992;
- per ciascun ricorso notificato, il valore di lite eccede l'importo di diecimila euro, soglia entro la quale il funzionario responsabile del tributo può costituirsi in giudizio senza specifica autorizzazione, in conformità al proprio atto n. GC-2024-220 del 19/06/2024;
- l'eventuale soccombenza, ferma restando la facoltà di ricorrere ai successivi gradi di giudizio, comporterebbe la riduzione del credito tributario nei confronti della controparte in forza dell'annullamento degli atti impugnati, nel valore di cui al punto precedente;

Viste le norme vigenti nel tempo in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e, in particolare:

- l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo del tributo denominato IMU e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto in via sperimentale l'applicazione dell'IMU a decorrere dal 01/01/2012;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), di cui l'IMU costituiva componente patrimoniale;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) recante una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, anche relativa all'IMU, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva;
- i regolamenti comunali vigenti nel tempo, recanti la disciplina applicativa dell'IMU;

Visti inoltre:

- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, nel testo vigente, con particolare riferimento alle modifiche e integrazioni introdotte dal D.Lgs.30 dicembre 2023, n. 219;
- l'art. 1, commi 160 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplinano l'attività di controllo, accertamento e recupero delle entrate tributarie proprie da parte degli enti locali;
- l'art. 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che reca la disciplina per il potenziamento della riscossione delle entrate degli enti locali;
- il Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute alla pubblica amministrazione;
- il DD.Lgss. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, in materia di potere sanzionatorio e disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie;

Preso atto che, sulla base delle valutazioni della S.O. Tributi ed Entrate e del quadro normativo sopra richiamato, emerge l'infondatezza delle tesi delle controparti come esposte negli atti introduttivi dei procedimenti, per i motivi che verranno conseguentemente illustrati nelle sedi di rito;

Ritenuto opportuno che il Comune di Parma, in quanto chiamato espressamente in causa dai ricorrenti, si costituisca in giudizio per la difesa delle proprie ragioni di ente impositore;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. GC-2025-5 del 08/01/2025 che individua il Dott. Andrea Minari quale Funzionario Responsabile del Tributo IMU;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Dott. Andrea Minari;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del PIAO vigente;
- il Settore proponente ha identificato la presente deliberazione come misura non generazionale né potenzialmente tale, secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con atto n. 455 del 24/12/2025;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUEL, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 62, primo comma, del vigente Statuto comunale, come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000, onde consentire la costituzione in giudizio entro i termini di legge;

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di prendere atto** dei ricorsi pendenti innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma, promossi nei confronti del Comune di Parma, meglio dettagliati in premessa:
 - 1) ricorso **R.G. n. 241/2026** (avviso di accertamento IMU 2019 n. 40 del 11/05/2026)
 - 2) ricorso **R.G. n. 242/2026** (avviso di accertamento IMU 2020 n. 41 del 11/05/2026);
 - 3) ricorso **R.G. n. 243/2026** (avviso di accertamento IMU 2019 n. 40 del 11/05/2026)
 - 4) ricorso **R.G. n. 244/2026** (avviso di accertamento IMU 2020 n. 41 del 11/05/2026);
2. **di resistere** nei procedimenti tributari anzidetti, mediante costituzione in giudizio del Comune di Parma, nella persona del Dirigente del Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, Dott. Andrea Minari;
3. **di dare atto** che:
 - il dirigente ha facoltà di rappresentare e difendere il Comune di Parma nelle fasi di merito ed esecutive, di farsi sostituire o assistere in giudizio, di conciliare ove ne ricorrano i presupposti, in conformità alle norme legislative e regolamentari in materia di processo tributario;
 - il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente competente, Dott. Andrea Minari, provvederà ad adottare gli atti conseguenti ed attuativi della presente deliberazione;
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente;
 - la presente deliberazione è relativa a una misura non generazionale né potenzialmente, secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con atto n. 455 del 24/12/2025;
4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000, onde consentire la costituzione in giudizio nei termini di legge.

DELIBERAZIONE N. GC-2026-231 DEL 05/08/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online all'indirizzo www.comune.parma.it.

Sottoscritta dal
VICE SEGRETARIO GENERALE
Minari

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Sottoscritta dal
SINDACO
Guerra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati: